

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 38/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 97/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 433 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0232 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	16/08/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	16/08/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	27/10/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	06/09/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	6 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	14/10/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> ; 10 <sup>a</sup> ; 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	07/10/2010
<b>OGGETTO</b>	La direttiva proposta interviene a modificare la direttiva sulla vigilanza dei conglomerati (2002/87/CE) e le direttive relative all'accesso all'attività degli enti creditizi (2006/48/CE) e sulla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e riassicurazione (98/78/CE), affrontando le questioni tecniche più urgenti riscontrate in fase di riesame della direttiva madre, e riservando a ulteriori approfondimenti la presentazione di una proposta più articolata e innovativa, che dovrebbe affrontare i temi (qui tralasciati per assenza di consenso nella fase di consultazione) della portata della vigilanza e della determinazione del capitale dei conglomerati.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La proposta si fonda sull'art. 53, paragrafo 1, del TFUE in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi,		

certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, in quanto solo una legislazione europea può garantire che i conglomerati finanziari operanti in più Stati membri siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le disposizioni in essa contenute non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

**ANNOTAZIONI:**

La presente iniziativa si colloca nell'ambito di un processo di ripensamento delle modalità di vigilanza sui principali strumenti finanziari a livello dell'Unione. Per quanto concerne in particolare i conglomerati, i rischi di gruppo si sono manifestati in tutta la loro gravità durante la recente crisi del mercato finanziario, evidenziando l'importanza della vigilanza supplementare delle interconnessioni all'interno dei gruppi finanziari e tra istituti finanziari.

Più nel dettaglio, la proposta di direttiva, tra l'altro:

1. Inserisce il termine "società di partecipazione finanziaria mista" nelle disposizioni pertinenti relative alla vigilanza consolidata/di gruppo delle direttive settoriali, che finora facevano riferimento alle società di partecipazione finanziaria/assicurativa, e creavano conseguentemente una lacuna nel sistema di vigilanza supplementare;
2. Procede a una migliore identificazione dei conglomerati, includendo le società di gestione patrimoniale nell'ambito di applicazione, prevedendo la possibilità di escluderne i piccoli gruppi e distinguendo in modo adeguato le condizioni applicabili ai gruppi al di sotto e al di sopra della soglia dei sei miliardi di euro;
3. Modifica la definizione di autorità competente rilevante e di coordinamento della vigilanza, onde renderlo più agile ed efficace;
4. Limita i metodi per il calcolo del patrimonio a livello di conglomerato al consolidamento e alla deduzione e aggregazione, per allinearli a quelli previsti dalle altre direttive e per garantire una miglior comparabilità dei risultati;
5. Include le imprese di riassicurazione nell'ambito delle imprese regolamentate che possono far parte di un conglomerato finanziario;
6. Prevede la possibilità che l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanino orientamenti atti a chiarire la natura supplementare della proposta in esame rispetto alla legislazione di settore.